

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge di procedura
tributaria (trasferimento da Bellinzona a Lugano della sede
della Commissione cantonale di ricorso)

(del 14 giugno 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In data 28 dicembre 1959 codesto Gran Consiglio ha istituito le cariche di Procuratore pubblico e di Giudice istruttore sostituiti, istituzione che si è resa necessaria, come noto, in seguito all'aumento rilevante dei procedimenti penali che si è verificato negli ultimi anni. E' necessario, per il buon funzionamento di queste magistrature, che i magistrati supplenti collaborino direttamente con il Procuratore pubblico, rispettivamente con il Giudice istruttore, tanto più che, secondo l'art. 55 cpv. 2 della LOG. (nuovo testo), i sostituti agiscono sotto la vigilanza del magistrato cui sono addetti. Questa collaborazione deve attuarsi naturalmente anche sul piano esteriore e questo richiede che i locali dove i Magistrati lavorano, siano posti in vicinanza.

Mentre a Lugano è possibile ottenere facilmente in uno stesso edificio questa collaborazione dei Magistrati, questo fine è raggiungibile più difficilmente a Bellinzona. Le magistrature penali del Sopraceneri hanno sede nel Pretorio, e la istituzione dei sostituti richiede che altri uffici statali lascino il posto affinché i loro locali possano essere messi a disposizione dei sostituti. E' previsto che gli uffici della Pubblica Sicurezza abbandonino, a questo scopo, i locali al primo piano del Palazzo di Giustizia, piano sul quale già si trovano la Procura pubblica e la Giudicatura di istruzione; alla Pubblica Sicurezza verranno invece messi a disposizione i locali ora tenuti dalla Commissione cantonale di ricorso. Questa è l'unica via per risolvere in modo idoneo questo problema.

Tale spostamento ha dato occasione di esaminare la questione della sede della Commissione. L'art. 7 della legge di procedura tributaria dispone che la sede di questa Magistratura fiscale sia a Bellinzona. La data nella quale la Commissione venne istituita è il maggio 1954. Non si poteva allora prevedere con sufficiente sicurezza gli inconvenienti che ne sarebbero derivati. Infatti circa il 60% dei gravami viene proposto da contribuenti che risiedono nel Sottoceneri, di cui il 50% nel solo distretto di Lugano. Di regola il ricorrente chiede di essere udito personalmente, richiesta alla quale quasi sempre la Commissione accede, ed è quindi logico spostare la sede del collegio giudicante nel distretto dove risiede la maggior parte dei ricorrenti. Ne risulterà un certo risparmio di tempo nella trattazione dei gravami fiscali.

Per questo motivo abbiamo previsto che la Commissione sia trasferita in un appartamento nel nuovo palazzo postale di Lugano/Besso.

In occasione del riesame di questo problema della sede della Commissione, abbiamo notato che il suo spostamento da Bellinzona è conforme anche alla norma dell'art. 37 § 1 della Costituzione cantonale: quest'ultima vieta infatti l'insediamento a Bellinzona di altre autorità cantonali che non siano il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di modifica dell'art. 7 della legge di procedura tributaria.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Consigliere Segr. di Stato :

Zorzi

Stefani

Disegno di

Legge di procedura tributaria
(modificazione)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 14 giugno 1960 n. 903 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1

L'art. 7 della legge di procedura tributaria del 23 novembre 1953 è abrogato e sostituito dal presente :

*II Commissione
cantonale
di ricorso*

Art. 7. — La decisione sui ricorsi è affidata a una Commissione cantonale di ricorso con sede a Lugano, composta di un presidente e di due membri nominati dal Gran Consiglio per un periodo di cinque anni, con riguardo alla rappresentanza delle minoranze.

Il Gran Consiglio nomina parimenti tre supplenti, che saranno chiamati a sostituire i membri diretti in caso di assenza o di impedimento di questi ultimi.

Il componenti la Commissione cantonale di ricorso sono magistrati di natura amministrativa. Sono eleggibili alla carica di presidente e membri della Commissione tutti i cittadini in possesso dei diritti civili e politici nel Cantone.

La Commissione cantonale di ricorso è assistita da un segretario nominato dal Consiglio di Stato.

Ai componenti la Commissione cantonale di ricorso sono applicabili per analogia le norme che regolano la funzione e la posizione dei magistrati dell'ordine giudiziario.

Art. 2.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.